

NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI

MEDIANTE PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET DELL'USR CAMPANIA – ATP
DI AVELLINO IN ESECUZIONE DELL'ORDINANZA COLLEGALE RESA DAL TAR
CAMPANIA SALERNO SEZIONE PRIMA N. 1987/2020 PUBBLICATA IL 21.12.2020

AVVISO

- 1. Autorità giudiziaria** innanzi alla quale si procede e **numero di registro generale del ricorso:** TAR Campania Salerno, Sez. I, R.G. n. 1463/2020;
- 2. Nome della ricorrente:** **Cipriano Lina** (cf: CPRLNI71R46L616Y);
- 3. Amministrazioni intime:** Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca in persona del legale rapp.te p.t., Ufficio Scolastico Regionale per la Campania- Ambito Territoriale Provinciale VII di Avellino in persona del legale rapp.te pt.
- 4. Controinteressati** cui è stato notificato il ricorso: prof. Trolio Pietro Paolo (cf: TRLPRP62H29B776O) e prof.ssa Antonella Stabile (cf: STBNNL91A68A509B).
- 5. Estremi dei provvedimenti impugnati:** - nota prot. n. 2721 del 04 settembre 2020 dell'Ufficio VII Ambito territoriale di Avellino di esclusione della ricorrente dalle graduatorie provinciali per le supplenze (di seguito GPS) classe di concorso A-027 (Matematica e fisica); decreto prot. n. 2787 del 25/08/2020; graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive della provincia di Avellino – posto comune e sostegno – del personale docente della scuola primaria, della scuola dell'infanzia, della scuola secondaria di I e II grado e personale educativo valevoli per il biennio 2020/2021 e 2021/2022, approvate con il provvedimento della Direzione Generale per la Campania prot. n. 2621 del 02/09/2020; di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali se ed in quanto lesivi degli interessi della ricorrente.

6. Elenco controinteressati

- 1) VIETRI ALFONSO nato il 19/02/1965
- 2) MAURIELLO GIUSEPPE nato il 01/03/1971 ;
- 3) AMATIELLO MARIO nato il 27/07/1984
- 4) EVANGELISTA VINCENZO nato il 21/12/1969
- 5) PICARIELLO MARCO nato il 13/06/1970 ;
- 6) MONTEDORO ASSUNTA nato il 22/04/1975 ;
- 7) MERIANO MAURIZIO nato il 08/05/1985
- 8) GAMBONE ADAMO nato il 06/09/1973
- 9) DE RITA FILOMENA MICHELA nato il 08/07/1980
- 10) DE CASTRIS RITA nato il 25/02/1989
- 11) MARCHIANO' PAOLA nato il 07/10/1968
- 12) FORTE GIUSEPPE nato il 13/04/1983
- 13) PIZZA LIBERATO nato il 13/01/1988
- 14) CRISTIANO GIUSEPPE nato il 12/02/1988
- 15) PASSARO LUDOVICO nato il 21/08/1961
- 16) IULIANO ANTONELLA nato il 19/12/1983
- 17) GRASSO ANNARITA nato il 21/04/1989
- 18) VENEZIA LUANA nato il 26/04/1986
- 19) STRAZZELLA CATERINA MORENA nato il 29/07/1983
- 20) MASSARO IRENE nato il 09/05/1988
- 21) TROILO PIETRO PAOLO nato il 29/06/1962
- 22) PREZIUSO ALBERTO nato il 15/06/1983
- 23) SAMMARTINO ANNA nato il 29/08/1990
- 24) AUFIERO GIULIA nato il 20/02/1991
- 25) BRACCIA ANTONIO nato il 10/06/1985
- 26) FERRARO GIUSEPPE nato il 17/08/1979
- 27) BONETTI ADELINA nato il 17/02/1988
- 28) VECCHIONE CLEMENTINA nato il 09/10/1988
- 29) MASTROBERARDINO AMELIA nato il 27/09/1990
- 30) VENTOLA ANDREA nato il 27/12/1990
- 31) DE PIANO DANIELE nato il 06/05/1988
- 32) FASANO AURORA GIULIA nato il 10/05/1988

- 33) D'AVINO LOREDANA nato il 09/05/1967
- 34) DE RIENZO MARIA TERESA nato il 10/01/1992
- 35) PALUMBO CARLO nato il 09/06/1983
- 36) ARDOLINO IELENA nato il 28/09/1987
- 37) BOSCO MONICA nato il 28/08/1973
- 38) FEDELE GIUSY nato il 12/12/1991
- 39) NAZZARO ANNA nato il 25/05/1977
- 40) DE RITA MARIA nato il 11/12/1992
- 41) MARSEGLIA UGO nato il 12/11/1980
- 42) PIZZULO SALVATORE nato il 11/10/1966
- 43) DE PIANO PAOLA nato il 16/04/1995
- 44) MAFFEI MARIANO nato il 27/08/1988
- 45) VICIDOMINI MARIA AUGUSTA nato il 26/06/1979
- 46) D'ONOFRIO CARMELA nato il 02/08/1971
- 47) MAURIELLO PALMINA nato il 23/09/1972
- 48) STABILE ANTONELLA nato il 28/01/1991
- 49) SIMONETTI AURORA GIOVANNA nato il 01/01/1982
- 50) BARONE ALESSIA nato il 30/12/1995
- 51) PEDUTO ANTONIO nato il 03/12/1988
- 52) CAPONE ANTONELLA nato il 02/04/1990
- 53) FAMOSO MARCO nato il 17/01/1994
- 54) IULIANO MORENA nato il 11/02/1995
- 55) DE VITO FEDERICA nato il 31/08/1992
- 56) PETRONE MARIKA nato il 17/11/1988
- 57) SPINELLI ENRICO nato il 13/03/1994
- 58) MENINNO ANTONELLA nato il 01/05/1992
- 59) CANONICO BENEDETTA nato il 20/09/1990
- 60) LEO ANTONIO nato il 25/09/1979
- 61) ROSAMILIA VITTORIO nato il 11/11/1977
- 62) CORSANO LOREDANA nato il 21/06/1980
- 63) RIZZO LORENA nato il 27/04/1979
- 64) DI VICO MARTINA nato il 08/06/1990
- 65) PANTALEO PIERPAOLO nato il 06/11/1973

66) MONTANO MARIAROSARIA nato il 14/11/1980

67) MOLIGNANO ANGELICA nato il 21/11/1990

68) BARCHETTA GIOVANNA nato il 24/03/1981

69) LIBERTI MAURIZIO nato il 10/11/1968

7. sintesi dei motivi di ricorso: 1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 3 e 7 , DELL'ORDINANZA MINISTERIALE N. 60 DEL 10.07.2020 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DPR 19/2016; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 5 DEL DM 259/2017 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DM 354/1998 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DM 131/2007 - VIOLAZIONE ART. 7 L. 241/1990 E SS.MM - VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST - ECCESSO DI POTERE PER INESISTENZA DEI PRESUPPOSTI IN FATTO E DIRITTO - DIFETTO DI MOTIVAZIONE

I provvedimenti impugnati sono illegittimi perché le Amministrazioni scolastiche per stabilire la validità del titolo di accesso posseduto dalla Prof.ssa Cipriano avrebbero dovuto applicare la tabella dei titoli allegata al DM n. 354/98, e non già quella abrogata di cui al DM 39/98. Una interpretazione organica, in una lettura costituzionalmente orientata, della normativa di riferimento convince della piena applicabilità al caso di specie del DM n. 354/1998 che ha sostituito l'abrogato DM n. 39/1998 e, per questa via del sicuro possesso in capo alla prof.ssa Cipriano del titolo di ingresso per la classe di concorso A-027.

2- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 3 e 7 , DELL'ORDINANZA MINISTERIALE N. 60 DEL 10.07.2020 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DPR 19/2016; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 5 DEL DM 259/2017 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DM 354/1998 – VIOLAZIONE ART. 7 L. 241/1990 E SS.MM - VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST - ECCESSO DI POTERE PER INESISTENZA DEI PRESUPPOSTI IN FATTO E DIRITTO - DIFETTO DI MOTIVAZIONE – OMESSA ISTRUTTORIA – ILLOGICITA' MANIFESTA –

I provvedimenti impugnati sono illegittimi perché se la laurea in ingegneria conseguita ante 2000/2001 non consentisse l'insegnamento sulla classe di concorso A-027, la tabella di valutazione allegata al DPR 19/2016 sarebbe incrinata in punto di legittimità da illogicità manifesta. Infatti, la tabella A allegata al DPR 19/2016 consente ai laureati in ingegneria ante 2000/2001

l'accesso tanto alla classe di concorso A-026 matematica che a quella A-038 fisica ma escluderebbe quello relativo all'insegnamento congiunto di matematica e fisica A-027, seppure in presenza di una oggettiva identità del percorso curricolare che caratterizza l'insegnamento di matematica e fisica.

3. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 3 e 7, DELL'ORDINANZA MINISTERIALE N. 60/2020 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DPR 19/2016; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 5 DEL DM 259/2017 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DM 354/1998 – VIOLAZIONE ART. 7 L. 241/1990 E SS.MM - VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST - ECCESSO DI POTERE PER INESISTENZA DEI PRESUPPOSTI IN FATTO E DIRITTO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGGITTIMO AFFIDAMENTO - DIFETTO DI MOTIVAZIONE – OMESSA ISTRUTTORIA – ILLOGICITA' MANIFESTA

I provvedimenti impugnati sono illegittimi anche sotto il profilo dello assoluto deficit istruttorio e motivazionale, poiché in presenza di una legislazione settoriale confusa e poco organica l'Amministrazione scolastica avrebbe dovuto puntualmente motivare il provvedimento espulsivo imponeva. Le censure articolate ai capi che precedono, assistite da documentale di inequivoca inferenza probatoria, dimostrano poi radicalmente pretermessa la ineludibile istruttoria procedimentale, pervenendo l'Amministrazione intimata ad una scelta espulsiva che travisa del tutto la effettiva portata del titolo di studio posseduto dalla ricorrente, oltre che della specifica congruenza dello stesso con le materie oggetto di insegnamento (matematica e fisica).

8. Conclusioni del ricorso: accogliere il ricorso e per gli effetti annullare gli atti impugnati con ogni conseguente statuizione anche in ordine dal carico delle spese del presente giudizio.

9. Estremi dell'Ordinanza Collegiale: TAR Campania – Salerno Sezione I, ordinanza collegiale n. 1987 del 21/12/2020.

“La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'Ordinanza del TAR Campania, Salerno, sezione prima al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei contro interessati”

Il Ministero dell'Istruzione ha l'obbligo:

- di pubblicare sul proprio sito istituzionale dell'USR Campania – Ambito territoriale di Avellino - il presente atto di avviso, il testo integrale del ricorso introduttivo, l'ordinanza collegiale resa dalla Prima sezione del TAR Campania Salerno n. 1987/2020
- di rilasciare alla parte ricorrente al seguente indirizzo PEC avv.deborachiaviello@pec.it un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione con la specifica indicazione della data in cui è avvenuta;
- di non rimuovere dal proprio sito la documentazione ivi inserita e, in particolare, il presente atto di avviso, il testo integrale del ricorso introduttivo, l'ordinanza n. 1987/2020;
- di curare che sul suo sito venga inserito un collegamento denominato Atti di notifica, dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il presente atto di avviso, il testo integrale del ricorso introduttivo, l'ordinanza n. 1987/20.

Al presente Atto di Avviso, si allegano:

- 1) Testo integrale del ricorso introduttivo;
- 2) Ordinanza del TAR Campania Salerno sezione I n. 1987/2020

Napoli 07/01/2021


Avv. Debora Chiaviello

Debora
Chiaviello

Firmato digitalmente da
Debora Chiaviello
Data: 2021.01.07 15:00:42
+01'00'

Pubblicato il 21/12/2020

N. 01987/2020 REG.PROV.COLL.
N. 01463/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1463 del 2020, proposto da Lina Cipriano, rappresentato e difeso dagli avvocati Debora Chiaviello e Monica Ferraioli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Reg. Campania - Ambito Territoriale per la Provincia di Avellino, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Salerno, domiciliataria *ex lege* in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;

nei confronti

Antonella Stabile, Pietro Paolo Trolio, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- della nota prot. n. 2721/2020 di esclusione della ricorrente dalle G.P.S. della Provincia di Avellino, classe di concorso A027;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e dell'Uff. Scolastico Reg. Campania - Ambito Territoriale per la Provincia di Avellino;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2020 il dott. Pierangelo Sorrentino e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell'art. 25, d.l. n. 137/2020;

Rilevato che:

- la ricorrente ha impugnato il decreto prot. n. 2787 del 25/08/2020, con il quale il dirigente scolastico dell'Istituto di istruzione superiore "F. De Sanctis" di Sant'Angelo dei Lombardi (AV) ne ha disposto l'esclusione dalle G.P.S. per la classe di concorso A027, esclusione poi formalizzata dall'ATP di Avellino con nota n. 2721 del 4 settembre 2020;

Preso atto che:

- come verbalizzato nel corso della camera di consiglio del 16 dicembre 2020, la ricorrente ha comunicato di rinunciare alla proposta domanda di tutela cautelare;
- nella medesima circostanza ha dichiarato, altresì, di rinunciare all'impugnazione dell'Ordinanza del M.I.U.R. n. 60/2020, insistendo, stante l'impossibilità di raggiungere tutti i potenziali controinteressati, per essere autorizzata alla notifica per pubblici proclami ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a.

Ritenuto che:

- appare necessario, come richiesto, provvedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti utilmente collocati nella pertinente G.P.S. per la classe di concorso A027, di guisa che parte ricorrente deve essere autorizzata alla notificazione per pubblici proclami, mediante l'inserzione nel sito *internet* dell'Ufficio scolastico regionale per la Campania, Ambito territoriale di Avellino, con la indicazione dell'Autorità giudiziaria adita, del numero di R.G. del presente ricorso, degli estremi del provvedimento impugnato e dell'elenco nominativo dei controinteressati, di una sintesi dei motivi di ricorso e delle relative conclusioni, degli estremi della presente ordinanza, con la aggiunta, in calce, della seguente dicitura: "*La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione*

dell'ordinanza del Tar Campania, Salerno, sezione prima al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati”;

- gli adempimenti relativi alla notifica dovranno essere effettuati nel termine perentorio di giorni quarantacinque decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, ulteriormente provvedendo, entro l'ulteriore termine perentorio di giorni quindici dal completamento delle anzidette formalità di notificazione, al deposito della documentazione attestante il rispetto dell'incombente in questione; l'Ufficio scolastico regionale per la Campania, ambito territoriale di Avellino, rilascerà alla parte ricorrente un attestato nel quale si conferma l'avvenuta pubblicazione con la specifica indicazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), dispone, secondo le modalità indicate in motivazione, l'integrazione del contraddittorio.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2020 con l'intervento dei magistrati (collegati tramite “*Microsoft Teams*”):

Leonardo Pasanisi, Presidente

Pierangelo Sorrentino, Referendario, Estensore

Fabio Di Lorenzo, Referendario

L'ESTENSORE
Pierangelo Sorrentino

IL PRESIDENTE
Leonardo Pasanisi

IL SEGRETARIO

Debora
Chiaviello

Firmato digitalmente
da Debora Chiaviello
Data: 2020.10.26
16:11:16 +01'00'

002542

FERRAIOLI
MONICA

Firmato
digitalmente da
FERRAIOLI MONICA
Data: 2020.10.26
16:13:25 +01'00'

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA
CAMPANIA – SALERNO**

*SI NOTIFICHI
CON URGENZA
di Tommaso*

RICORSO

Per la prof.ssa **Lina Cipriano** nata a Vallesaccarda (AV) il 06/10/1971 ed ivi residente alla via F. Tedesco n. 141 (cf: CPRLNI71R46L616Y) rapp.ta e difesa, giusta procura in calce al presente atto, dall'Avv. Debora Chiaviello (cf: CHVDDBR77S62A717U) e dall'Avv. Monica Ferraioli (cf: FRRMNC83P56I422L) con le quali elett.te domicilia in Napoli alla via A. De Gasperi n. 33 e con domicilio digitale eletto presso avv.deborachiaviello@pec.it e monicaferraioli@pec.it.

Ai sensi degli artt. 125, 133, 134, e 176 c.p.c., i sottoscritti procuratori dichiarano di volere ricevere gli avvisi così come previsti dagli articoli sopra indicati ai seguenti recapiti mail PEC avv.deborachiaviello@pec.it e PEC monicaferraioli@pec.it regolarmente comunicati ai rispettivi Consigli dell'Ordine di appartenenza, nonché al numero di fax 081/19257174.

URGENTE

CONTRO

- **IL Ministero dell'Istruzione Università e ricerca** in persona del legale rapp.te p.t.;
- **L'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania- Ambito Territoriale Provinciale VII di Avellino** in persona del legale rapp.te pt.

E NEI CONFRONTI

- Del prof. **Trolio Pietro Paolo** (cf: TRLPRP62H29B776O);
- Della prof.ssa **Antonella Stabile** (cf: STBNNL91A68A509B).

AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO

**PREVIA ADOZIONE DELLE PIU' IDONEE MISURE
CAUTELARI**

- 1) Della nota prot. n. 2721 del 04 settembre 2020 dell'Ufficio VII Ambito territoriale di Avellino recante l'esclusione della ricorrente dalle graduatorie provinciali per le supplenze (di seguito GPS) classe di concorso A-027 (Matematica e fisica) **(all.1)**;
- 2) Del decreto prot. n. 2787 del 25/08/2020 **(all.2)** successivamente comunicato alla ricorrente con il quale il dirigente scolastico dell'istituto di istruzione superiore "F. De Sanctis" di Sant'Angelo dei Lombardi (Av) avrebbe accertato la mancanza del titolo di accesso in capo alla prof.ssa Cipriano per l'inserimento nelle GPS classe di concorso A-027;
- 3) delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive della provincia di Napoli – posto comune e sostegno – del personale docente della scuola primaria, della scuola dell'infanzia, della scuola secondaria di I e II grado e personale educativo valevoli per il biennio 2020/2021 e 2021/2022, approvate con il provvedimento della Direzione Generale per la Campania prot. n. 2621 del 02/09/2020 **(all.3)** nella parte in cui non figura il nominativo della ricorrente per la classe di concorso A027;
- 4) di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali, ivi compresi e per quanto di ragione, l'Ordinanza Ministeriale n.60/2020 **(all.4)**, se ed in quanto lesivi degli interessi della ricorrente.

FATTO

Con l'Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10.07.2020, il MIUR ha disciplinato, in prima applicazione e per il biennio 2020/2021 e 2021/2022, la costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze (di seguito, GPS) e delle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno, nonché l'attribuzione

degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, su posto comune e di sostegno, e del personale educativo.

Con Decreto prot. n. 858 del 21.07.2020, il MIUR ha stabilito che, a pena di esclusione dalla procedura, la relativa domanda di partecipazione dovesse essere trasmessa telematicamente a partire dal 22.07.2020 ed entro e non oltre il 06 agosto 2020, attraverso la pagina riservata con accesso dal portale ministeriale "Istanze Online".

Pertanto, la ricorrente presentava, nei termini prescritti, domanda per l'inserimento nelle GPS per la scuola secondaria di secondo grado - classe di concorso A027, inserendo correttamente il titolo di accesso ed i titoli di servizio in suo possesso (cfr. 5).

In dettaglio, la prof.ssa Cipriano dichiarava di essere in possesso della laurea in Ingegneria conseguita nell'Anno Accademico 1997 e di avere maturato nell'ultimo triennio specifico punteggio sulla classe di concorso A-027.

Senonché, con decreto prot. n. 2787 del 25/08/2020, il dirigente scolastico dell'istituto di istruzione superiore "F. De Sanctis" di Sant'Angelo dei Lombardi comunicava alla ricorrente la esclusione dalle GPS per la classe di concorso A-027, poi formalizzata dall'ATP di Avellino con nota prot. n. 2721 del 04 settembre 2020 .

Ebbene, il provvedimento di esclusione è chiaramente illegittimo e frutto di un macroscopico travisamento della normativa di settore applicabile posto che, come si dimostrerà, la laurea in ingegneria conseguita entro l'Anno Accademico 2000/2001 è valido titolo di accesso (*rectius*) permanenza nelle GPS classe di concorso A-027 ex A-049.

Infatti, l'OM n. 60/2020 richiama espressamente la tabella allegata al DPR 19/2016 come integrato dal DM 259/2017, nella parte in cui (cfr. Art. 5) fa

espressamente salvi i titoli di studio conseguiti prima dell'entrata in vigore del DPR 19/2016 e ritenuti validi dal DM 39/1998 e successive modificazioni.

Giova anticipare in punto di fatto, in quanto dirimente sotto il profilo della illegittimità sostanziale degli atti impugnati, che il DM n. 39/1998 è stato espressamente abrogato dall'articolo 5 del DPR 19/2016 e la relativa disciplina sostituita dal successivo DM 354/1998 in parte qua stabilisce che la laurea in ingegneria è titolo valido di ammissione alla classe di concorso A-049 (oggi A027) purché conseguita entro L'Anno Accademico 2000/2001.

Peraltro, proprio il possesso del regolare titolo di accesso alla classe di concorso ha consentito alla ricorrente di insegnare sin dal 2005 sulla A-049 (oggi A-027) maturando specifico punteggio, peraltro validato dalla stessa Amministrazione scolastica intimata con Decreto prot. n. 3888/U del 13/11/2017 (all.6).

Tali ragioni venivano, quindi specificatamente rappresentate dalla ricorrente in sede di reclamo (all. 7) ma non valutate dall'ATP di Avellino.

Il dato si aggrava viepiù solo laddove si consideri che il provvedimento definitivo di esclusione non è stato preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 L: 241/90 e ss.mm.

Lo svolgimento di tale ineliminabile fase procedimentale avrebbe consentito alla Amministrazione di evitare di incorrere nel macroscopico errore in fatto prima ancora che in diritto in cui è viceversa incorsa. Infatti, garantire la partecipazione della ricorrente avrebbe permesso alla P.A. intimata di avvedersi che il titolo di studio (Laurea in ingegneria ante 2000/2001) era valido titolo di accesso alle GPS classe di concorso A027.

Si materializza, quindi, lo si evidenzia sin d'ora, grave vizio di illegittimità degli atti impugnati infirmati, come si dirà diffusamente *infra*, in punto di violazione della normativa di riferimento, di sviamento di potere ed eccesso di potere per simulazione procedimentale, difetto assoluto di istruttoria e di motivazione.

Si confida, pertanto, nella declaratoria di illegittimità del provvedimento di esclusione impugnato e degli atti presupposti ivi richiamati, la cui richiesta di annullamento si affida ai seguenti

MOTIVI

**1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 3 e 7 ,
DELL'ORDINANZA MINISTERIALE N. 60 DEL 10.07.2020 –
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DPR 19/2016;
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 5 DEL DM 259/2017
– VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DM 354/1998 –
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DM 131/2007 -
VIOLAZIONE ART. 7 L. 241/1990 E SS.MM - VIOLAZIONE DELL'ART.
97 COST - ECCESSO DI POTERE PER INESISTENZA DEI
PRESUPPOSTI IN FATTO E DIRITTO - DIFETTO DI MOTIVAZIONE –
OMESSA ISTRUTTORIA – ILLOGICITA' MANIFESTA**

Il provvedimento impugnato è palesemente illegittimo poiché muove da erronea ricostruzione della normativa di riferimento sui titoli di studio per l'accesso alla classe di concorso A-027 (ex A-049).

In dettaglio, l'OM n. 60/2020 richiama le disposizioni in tema di classi di concorso facendo espresso riferimento al DPR 19/2016 come modificato dal DM 259/2017 che, all'art. 1, stabilisce testualmente che *“Con il presente decreto si dispone la revisione e l'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado previste dal DPR*

n. 19/2016, come indicato nell'Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del decreto medesimo”:

*Prosegue l'art. 5 del DM 259 citato “Coloro i quali, all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, sono in possesso di titoli di studio validi per l'accesso alle **classi di concorso ai sensi del DM 39/98 e successive modifiche e integrazioni** e del DM 22/2005 e successive modifiche e integrazioni possono partecipare alle prove di accesso ai percorsi di tirocinio formativo attivo di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e presentare domanda di inserimento nelle graduatorie di Istituto per le corrispondenti nuove classi di concorso, come definite nelle tabelle A e B allegate al DPR n.19 del 14 febbraio 2016”.*

Sul punto, si evidenzia come il DM n. 39/1998 è stato espressamente abrogato dall'articolo 5 del DPR 19/2016 e la relativa disciplina sostituita dal DM 354/1998 in parte qua stabilisce che la laurea in ingegneria è titolo valido di ammissione purché conseguita entro l'Anno Accademico 2000/2001.

Ebbene la ricorrente ha conseguito la laurea in ingegneria nell'Anno Accademico 1997 e, dunque è in possesso di titolo di studio valido per l'accesso alla classe di concorso A-027, in applicazione dell'art. 5 del DM 259/2017 che prevede norme transitorie e finali riguardanti la salvaguardia di coloro che, all'entrata in vigore del regolamento (DPR 19/2016) e, a seguito dell'abrogazione del DM 39/1998, abbiano conseguito un titolo di studio valido per l'accesso alle nuove classi di concorso.

Ne segue che l'Amministrazione intimata per stabilire la validità del titolo di accesso posseduto dalla Prof.ssa Cipriano avrebbe dovuto applicare la tabella dei titoli allegata al DM n. 354/98, e non già quella abrogata di cui al DM 39/98.

Si intende solo dire che una interpretazione organica in una lettura costituzionalmente orientata della normativa di riferimento convince della piena applicabilità al caso di specie del DM n. 354/1998 che ha sostituito l'abrogato DM n. 39/1998 e, per questa via del sicuro possesso in capo alla prof.ssa Cipriano del titolo di ingresso per la classe di concorso A-027.

Di contro, l'Amministrazione intimata ha proceduto ad un controllo a dir poco superficiale del titolo posseduto dalla ricorrente pervenendo del tutto erroneamente al suo depennamento.

Analogamente e per quanto innanzi detto, si ravvisa anche la superficialità nella valutazione della specifica posizione della prof.ssa Cipriano anche con riguardo al legittimo affidamento ingenerato dalla Amministrazione attraverso la validazione dello specifico punteggio maturato proprio sulla classe di concorso A027 (cfr. *infra* Motivo sub 3).

I rilievi svolti sono assorbenti sotto il profilo dell'illegittimità sostanziale degli atti impugnati che pertanto vanno annullati.

**2- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 3 e 7 ,
DELL'ORDINANZA MINISTERIALE N. 60 DEL 10.07.2020 –
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DPR 19/2016;
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 5 DEL DM 259/2017
– VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DM 354/1998 –
VIOLAZIONE ART. 7 L. 241/1990 E SS.MM - VIOLAZIONE DELL'ART.
97 COST - ECCESSO DI POTERE PER INESISTENZA DEI
PRESUPPOSTI IN FATTO E DIRITTO - DIFETTO DI MOTIVAZIONE –
OMESSA ISTRUTTORIA – ILLOGICITA' MANIFESTA –**

Laddove, in ipotesi, non si accedesse all'opzione ermeneutica svolta nel motivo che precede e secondo cui l'art. 5 del DM 259/17 (di integrazione del DPR 19/20016) fa salvi titoli acquisiti in forza del DM 354/98, gli atti impugnati sarebbero, comunque illegittimi sotto altro profilo.

Invero, e se la laurea in ingegneria conseguita ante 2000/2001 non consentisse l'insegnamento sulla classe di concorso A-027, la tabella di valutazione allegata al DPR 19/2016 sarebbe incrinata in punto di legittimità da illogicità manifesta. Infatti, come si vedrà, il percorso di studi accademici laurea in ingegneria conseguita entro l'Anno Accademico 2000/2001 prevedeva specifici esami di fisica e di matematica, consentendo indiscutibilmente l'acquisizione delle competenze specifiche richieste per l'insegnamento della materia.

Sul punto, la tabella A allegata al DPR 19/2016 consente ai laureati in ingegneria ante 2000/2001 l'accesso tanto alla classe di concorso **A-026 matematica** che a quella **A-038 fisica** ma escluderebbe quello relativo all'insegnamento congiunto di matematica e fisica A-027, seppure in presenza di una oggettiva identità del percorso curricolare che caratterizza l'insegnamento di matematica e fisica.

Il che sarebbe palesemente illogico se non si applicasse la clausola di "salvaguardia" di cui all'art. 5 DM 259/2017 che consente ai laureati in ingegneria ante 2000/2001 di essere titolare dell'insegnamento congiunto matematica e fisica A-027

L'approdo argomentativo appena espresso è peraltro condiviso dalla specifica raccomandazione formulata dal Consiglio nazionale universitario nel documento *Analisi e proposte in materia di «Razionalizzazione e accorpamento delle classi di concorso a cattedre per l'accesso all'insegnamento nella Scuola Secondaria»*, licenziato l'8 ottobre 2015.

Con specifico riguardo alla classe di concorso A-027, infatti, il Consiglio ha segnalato tra le proposte specifiche, che **"le conoscenze necessarie per l'insegnamento della Matematica e della Fisica sono sostanzialmente le stesse per tutte le varie tipologie di scuola secondaria di secondo grado"**.

Con ciò evidentemente presupponendo l'identità delle competenze necessarie per insegnamento della materia.

In sintesi, e conclusivamente, mal si comprende come con gli atti impugnati la Amministrazione scolastica intimata, a fronte:

- a) di una norma di salvaguardia della laurea in ingegneria conseguita ante 2000/2001 contenuta nel DM 259/2017;
 - b) di una identità delle specifiche competenze richieste per l'insegnamento della materia A027
- abbia del tutto illegittimamente escluso la ricorrente dalla relativa GPS.

La scelta espulsiva è chiaramente frutto di un travisamento dei presupposti di fatto e di diritto che incrinano in radice la legittimità degli atti impugnati.

Si insiste per l'accoglimento.

**3. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 3 e 7 ,
DELL'ORDINANZA MINISTERIALE N. 60/2020 – VIOLAZIONE E
FALSA APPLICAZIONE DEL DPR 19/2016; VIOLAZIONE E FALSA
APPLICAZIONE DELL'ART. 5 DEL DM 259/2017 – VIOLAZIONE E
FALSA APPLICAZIONE DEL DM 354/1998 – VIOLAZIONE ART. 7 L.
241/1990 E SS.MM - VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST - ECCESSO DI
POTERE PER INESISTENZA DEI PRESUPPOSTI IN FATTO E
DIRITTO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO
AFFIDAMENTO - DIFETTO DI MOTIVAZIONE – OMESSA
ISTRUTTORIA – ILLOGICITA' MANIFESTA**

I provvedimenti impugnati sono illegittimi anche sotto il profilo dello assoluto deficit istruttorio e motivazionale.

Anzitutto l'inesistenza della motivazione sottesa al provvedimento espulsivo è il chiaro sintomo di una azione amministrativa sviata e frutto di eccesso di potere,

tanto più in presenza di una legislazione settoriale confusa e poco organica che imponeva quanto meno un richiamo alla normativa di settore applicabile.

Le censure articolate ai capi che precedono, assistite da documentale di inequivoca inferenza probatoria, dimostrano poi radicalmente pretermessa la includibile istruttoria procedimentale, pervenendo l'Amministrazione intimata ad una scelta espulsiva che travisa del tutto la effettiva portata del titolo di studio posseduto dalla ricorrente, oltre che della specifica congruenza dello stesso con le materie oggetto di insegnamento (matematica e fisica)

Da ciò, l'errore dell'ATP di Avellino indice di valutazione frettolosa e superficiale del titolo posseduto dalla Prof.ssa Cipriano il che vizia, in punto di qualificazione della fattispecie asseritamente espulsiva, il provvedimento impugnato.

Non emergono - perché inammissibilmente tralasciate - le ragioni per le quali il Amministrazione scolastica si sia determinata per una sì grave determinazione, assestandosi su una non corretta ricognizione della situazione di fatto ed omettendo il doveroso giudizio sulla corrispondenza del titolo di studio posseduto con la normativa di settore.

Laddove svolta una compiuta e completa istruttoria, anche attraverso l'avvio del procedimento ex art. 7 L. 241/1990 e ss.mm, l'Amministrazione intimata si sarebbe avveduta dell'errore commesso correndo ai ripari.

Sul punto, è stato chiarito come *“la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della Legge 241/1990 riveste un ruolo fondamentale nello svolgimento delle funzioni ampliative o conformative della posizione giuridica del privato, che non può essere svilito a mero onere formale e, neppure, a quello di adempimento istruttorio, essendo, tesa a dar luogo ad un contraddittorio endo-procedimentale a carattere necessario, con conseguente aumento delle possibilità del privato di ottenere soddisfazione dei propri interessi, soprattutto quando il provvedimento sfavorevole sia destinato ad incidere su una posizione giuridica determinata.*

(*cf. in terminis* TAR Campania, Napoli, Sez. IV, 26 giugno 2012 n. 3002; Consiglio di Stato sez. VI sentenza n. 3658/2014).

Peraltro, il dato della validità del titolo di studio posseduto rende manifestamente illogica la scelta espulsiva viziata da evidenti errori di fatto, anche in considerazione del **legittimo affidamento** radicatosi in capo alla ricorrente che ha insegnato sulla classe di concorso A049 oggi A027 sin dal 2005 maturando specifico punteggio, peraltro espressamente riconosciuto giusta Decreto 3888/U del 13/11/2017.

Il provvedimento impugnato incide, in altri termini, su di una situazione consolidata e caratterizzata da legittimo affidamento da parte della ricorrente di essere in possesso del titolo di studio per l'accesso alla classe di concorso A027 sulla quale la stessa ha insegnato da oltre 15 anni.

Tale doverosa valutazione non risulta essere stata compiuta né, tantomeno, esplicitata, con conseguente insanabile illegittimità degli atti impugnati.

Risultano, conclusivamente violati i canoni ordinamentali definiti dalla legge generale quali parametri di legalità dell'*agere* amministrativo che viziano per gravissima carenza istruttoria e motivazionale gli atti impugnati.

Il che, per la espressa previsione della legge sul procedimento e dei principi generali fonda, sotto ulteriore profilo, la pronuncia di annullamento cui si affida l'atto introduttivo.

Anche tale censura è fondata e merita accoglimento.

Stante l'impossibilità di raggiungere tutti i potenziali controinteressati, si chiede sin d'ora, l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami ai sensi dell'art. 52, comma 2 cpa.

ISTANZA ISTRUTTORIA

Ai sensi dell'art. 63 c.p.a. si chiede che le amministrazioni intimate, nel costituirsi in giudizio, depositino tutti gli atti relativi al procedimento de quo o che, in mancanza, gliene faccia ordine l'Ill.mo Giudicante.

ISTANZA DI SOSPENSIONE

Le considerazioni che precedono convincono della prognosi favorevole del presente giudizio.

Altresì sussistente è il pregiudizio grave ed irreparabile che deriverebbe alla ricorrente dalla mancata sospensione degli atti impugnati in considerazione del fatto che la graduatoria oggetto di gravame ha validità biennale e da essa si attingerà per la stipula dei contratti a tempo determinato con conseguente maturazione del relativo punteggio.

Peraltro, la sospensione degli atti impugnati in uno al recente avvio dell'anno scolastico 2020/2021 consentirebbero alla ricorrente di permanere nella GPS Provincia di Avellino Classe di concorso A-027 e, conseguentemente di essere destinataria di incarichi annuali o, al più di supplenze temporanee da parte dei Dirigenti scolastici.

E' evidente l'urgenza che il caso impone, al fine di evitare che la ricorrente perda ingiustamente una chance lavorativa per l'anno scolastico appena iniziato.

Alla luce delle considerazioni che precedono si impone l'adozione di una misura cautelare finalizzata a ricollocare con il medesimo punteggio posseduto la ricorrente nella GPS per la classe di concorso A-027 Provincia di Avellino e/o che imponga alla Amministrazione scolastica un riesame del titolo di accesso posseduto dalla ricorrente alla luce dei motivi di ricorso.

P.Q.M.

Previa sospensione degli atti impugnati, accogliersi il ricorso con ogni conseguente statuizione anche in ordine al carico delle spese del presente giudizio da liquidarsi in favore dei procuratori antistatari.

Ai fine del versamento del contributo unificato, si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile e sconta il contributo unificato come per legge, dando atto che trattasi di controversia afferente il pubblico impiego.

Napoli li 22/10/2020

Avv. Debora Chiaviello

Avv. Monica Ferraioli

I sottoscritti Avv. Debora Chiaviello, e Avv. Monica Ferraioli difensori della Prof.ssa Cipriano Lina Dichiarano ai sensi di legge, che le copie analogiche utilizzate per la notifica a mezzo di Ufficiale Giudiziario sono conformi all'originale nativo del presente atto

Avv. Debora Chiaviello

Debora
Chiaviello

Firmato digitalmente
da Debora Chiaviello
Data: 2020.10.26
16:12:04 +01'00'

Avv. Monica Ferraioli

FERRAIOLI
MONICA

Firmato digitalmente
da FERRAIOLI MONICA
Data: 2020.10.26
16:14:24 +01'00'

Procura alle liti

Avv. Debora Chiaviello

Avv. Monica Ferraioli

La sottoscritta Ing. **Lina Cipriano** nata a Vallesaccarda (AV) il 06/10/1971 ed ivi residente alla via F. Tedesco n. 141 (cf. CPRLN171R46L616Y) nomino e costituisco miei procuratori e difensori l'Avv. Debora Chiaviello (cf. CHV DBR 77S62 A717U) e l'Avv. Monica Ferraioli (cf. FRRMNC83P561422I) affinché mi rappresentino e difendano nel presente procedimento avverso e per l'annullamento del decreto di esclusione GPS prot. n. 2721 del 04 settembre 2020 dell'Ufficio VII Ambito territoriale di Avellino in ogni fase e grado, anche in esecuzione, con ogni più ampia facoltà di legge, ivi compresa quella di sottoscrivere il presente atto, proporre domande cautelari, motivi aggiunti, chiamare in causa terzi, di transigere e di rinunciare al giudizio o agli atti, di farsi sostituire per una o più udienze, dando per rato e fermo il vostro operato. Eleggo domicilio presso il Vostro studio in Napoli alla via A. De Gasperi n. 33 e domicilio digitale alla mail box PEC: avv.deborachiaviello@pec.it; monicaferraioli@pec.it

Dichiaro di essere stata informata, ai sensi dell'art. 4, co. 3, D. Lgs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto.

Dichiaro di essere stata resa edotta circa il grado di complessità dell'incarico che con la presente conferisco, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico.

Dichiaro, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, di essere stata informata che i dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando sin d'ora il rispettivo trattamento.

La presente procura alle liti è da intendersi apposta in calce all'atto, anche ai sensi dell'art. 18, co. 5, D. M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D. M. Giustizia n. 48/2013.

Napoli 26/10/2020

Ing. Lina Cipriano



**VISTO PER
AUTENTICA**



RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza della ricorrente come in atti rapp.ta, difesa e dom.ta io sottoscritto
Ass. U.N.E.P. addetto all'Ufficio Unico Notifiche Civili presso
_____ ho notificato e dato copia conforme del presente atto sul cui
originale esiste firma, mandato ed autentica

- 1) al Ministero dell'Istruzione Università e ricerca in persona del legale
rapp.te p.t., rapp.to e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Salerno con cui elett.te domicilia in Salerno al Corso V.
Emanuele n. 58

A mani del Sig. Vincenzo Vito
qualificatosi impiegato incaricato di
ricevere le notificazioni, addetto alla
sede stessa.

Il Funzionario U.N.E.P.
Saveria Antonietta Conza

28 OTT. 2020


- 2) all'USR per la Campania- Ambito Territoriale Provinciale VII di
Avellino in persona del legale rapp.te pt. rapp.to e difeso ex lege
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno con cui elette
domicilia in Salerno al Corso V. Emanuele, 58

A mani del Sig. Vincenzo Vito
qualificatosi impiegato incaricato di
ricevere le notificazioni, addetto alla
sede stessa.

Il Funzionario U.N.E.P.
Saveria Antonietta Conza

28 OTT. 2020

- 3) Al sig. Trolio Pietro Paolo (cf: TRLPRP62H29B776O) residente in
Vallata (Av) al viale Gramsci n. 22 - 83059 Vallata (Av)



- 4) Alla sig.ra **Antonella Stabile** (cf: STBNNL91A68A509B) residente in
Bagnoli Irpino (Av) alla contrada pietra n. 1 – 83043 Bagnoli Irpino (Av)

N.Racc 785109946714

Data spedizione **28/10/2020**

POSTE SALERNO

A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE
A NORMA DI LEGGE SPEDITO
dall'UFFICIO di SALERNO CDM

Salerno, **28 OTT. 2020**

Il FUNZIONARIO UNIP
Dott. *Costabile Funicello*
Ufficio Unica Corte Appello Salerno

Attestazione di conformità
I sottoscritti Avv. Debora Chiaviello e
Avv. Monica Ferraioli dichiarano ai
sensi dell'art. 8 del DPCM 16/02/2016,
n. 40, ed art. 22 c.2 del CAD, che la
presente copia informatica è conforme
all'originale in formato analogico del
corrispondente atto da cui è estratta

Debora
Chiaviello

Firmato digitalmente
da Debora Chiaviello
Data: 2020.11.17
12:33:06 +01'00'

Richiesta pubblicazione notifica pubblico proclama

Cognome : *(dell'avvocato) – campo testo obbligatorio*

- Tribunale Ordinario
- Tar
- Consiglio di stato
- Corte d' Appello
- Corte di Cassazione

Nome : *(dell'avvocato) – campo testo obbligatorio*

Sezione *campo testo obbligatorio*

Regione *campo testo obbligatorio se selezionato Tar*

Comune *campo testo obbligatorio se selezionato Tribunale Ordinario
oppure Corte D'Appello*

Titolo *campo obbligatorio*

Numero ruolo/anno *campo obbligatorio*

Telefono *(dell'avvocato) – campo testo obbligatorio*

Per la pubblicazione in: HOME: Sezione Pubblici Proclami

Eventuali Istruzioni aggiuntive:*non obbligatorio*